

**Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani di diritto ferroviario. Progetto delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) concernente la nuova linea ferroviaria Mendrisio-Stabio-Confini (-Varese) (FMV) - modifica di progetto: depositi di materiale. Esposizione pubblica dei piani.**

*Comune*  
Stabio.

*Richiedente*  
Ferrovie Federali Svizzere (FFS), Infrastruttura Progetti, Organizzazione Nord-Sud, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona.

*Oggetto*  
La modifica di progetto (variante di progetto approvato dall'Ufficio federale dei trasporti in data 19 settembre 2008) riguarda i seguenti interventi:

- mappale 1145 RFD Stabio in località Gerrette: sistemazione finale terreno agricolo;
- Park & Rail provvisorio presso la stazione FFS a Stabio: smantellamento parcheggio;
- mappale 803 RFD Stabio in località Puntasei: sistemazione finale terreno.

Per maggiori dettagli si rimanda all'incarto dei piani depositato pubblicamente.

*Procedura*

La procedura si basa sugli articoli 18 e segg. della Legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), sull'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) e, sussidiariamente, sulla Legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711). L'autorità responsabile della procedura è l'Ufficio federale di trasporti (UFT).

*Pubblicazione dei piani*

Il dossier può essere consultato dal 5 febbraio 2019 al 7 marzo 2019 secondo gli orari d'apertura degli sportelli, presso il Comune di Stabio.

*Opposizioni*

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) o della Legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può, durante il termine di pubblicazione dei piani, presentare opposizione.

Le opposizioni devono essere formulate per iscritto, motivate e inviate in duplice copia all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni II, 3003 Berna.

Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 18<sup>f</sup> cpv. 1 *in fine* Lferr).

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande d'indennità o di prestazioni in natura (art. 18<sup>f</sup> cpv. 2 Lferr in combinato disposto con gli artt. 35 e 37 LEspr.). Successive domande d'indennità sono disciplinate dall'art. 41 LEspr.

*Bando di espropriazione*

Dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

Bellinzona, 5 febbraio 2019

Dipartimento del territorio  
Servizi generali  
Ufficio domande di costruzione  
6501 Bellinzona

Ufficio federale dei trasporti  
Sezione Autorizzazioni II  
3003 Berna